

Comune di Montenero di Bisaccia
Provincia di Campobasso

REGOLAMENTO COMMERCIALE

APPROVATO con deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 29.09.2000

PARTE PRIMA
REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO PER L'ESERCIZIO
DI ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE IN
SEDE FISSA

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1 Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 Definizione e ambito di applicazione.....	3
Art. 3 Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale.....	4
CAPO II - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO SULLE AREE PRIVATE IN SEDE FISSA	5
Art. 4 Programmazione delle rete distributiva.....	5
Art. 5 Esercizi di vicinato.....	5
CAPO III - ORARI DI VENDITA	6
Art. 6 Orari di apertura e chiusura.....	6
Art. 7 Pubblicità dei prezzi.....	6
Art. 8 Disposizioni speciali.....	7
CAPO IV - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	7
Art. 9 Domanda per l'apertura, l'ampliamento o il trasferimento.....	7
Art. 10 Autorizzazione.....	7
Art. 11 Autorizzazioni commerciali subordinate.....	8
Art. 12 Attivazione.....	8
Art. 13 Trasferimento.....	8
CAPO V - GRANDI STRUTTURE DI VENDITA	9
Art. 14 Domanda per l'apertura, l'ampliamento o il trasferimento.....	9
Art. 15 Conferenza di servizi.....	9
Art. 16 Autorizzazione.....	10
Art. 17 Autorizzazioni commerciali subordinate.....	10
Art. 18 Attivazione.....	11
Art. 19 Trasferimento.....	11
CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI	11
Art. 20 Affidamento della gestione.....	11
Art. 21 Entrata in vigore.....	11

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina sull'esercizio delle attività commerciali.
2. La disciplina in materia di commercio persegue le seguenti finalità:
 - a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
 - b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
 - c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
 - d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
 - e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari.

ART. 2 DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
 - b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
 - c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
 - d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq;
 - e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq;
 - f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);
 - g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
2. Il presente regolamento non si applica:
 - a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
 - b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;
 - c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;
 - d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alle legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni;
 - e) alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito,

con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.32;

- f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
- g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori singoli, o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
- h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere diarie, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
- i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
- j) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

ART. 3

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE

1. Ai sensi del presente regolamento l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.
2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
 - a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
 - b) coloro che hanno riportato, una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
 - d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
 - e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
 - f) l'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
4. L'esercizio in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione Molise;
 - b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni negli ultimi cinque anni, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni negli ultimi cinque anni, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o

affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;

- c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 4267 per uno dei gruppi merceologici individuali dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.
6. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.
7. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti del presente articolo. L'albo istituito dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è soppresso.

CAPO II - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO SULLE AREE PRIVATE IN SEDE FISSA

ART. 4 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA

1. Gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni del servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
 - b) assicurare, nell'indicare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
 - c) rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento a valorizzare la funzione commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati al fine di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;
 - d) salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
 - e) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di prevedere a tale fine forme di incentivazione.
2. Gli strumenti urbanistici comunali individuano:
 - a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita;
 - b) i limiti i quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché dell'arredo urbano, ai quali sono sottoposti le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
 - c) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti le disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita;
 - d) la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o il complesso di immobili e dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita, eventualmente prevedendone la contestualità.

ART. 5 ESERCIZI DI VICINATO

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa comunicazione al Comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
 - b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, le normative igienico-sanitarie, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
 - c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;

- d) l'esito della eventuale valutazione in caso di applicazione della disposizione di cui all'art. 10 commi 1, lettera c) della legge 31 marzo 1998 n. 114.
3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, è consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati.

CAPO III – ORARI DI VENDITA

ART. 6

ORARI DI APERTURA E CHIUSURA

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai Comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva, dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai Comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
5. Il Comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno.
6. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. Il Sindaco definisce le modalità per adempiere all'obbligo di cui al presente comma.
7. I Comuni possono autorizzare in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.

ART. 7

PUBBLICITÀ DEI PREZZI

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.
4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

ART. 8
DISPOSIZIONI SPECIALI

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle seguenti tipologie di attività: le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.

CAPO IV - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

ART. 9
DOMANDA PER L'APERTURA, L'AMPLIAMENTO O IL TRASFERIMENTO

1. La domanda per il rilascio di una autorizzazione commerciale per l'apertura, l'ampliamento o il trasferimento di sede di una media struttura di vendita deve essere presentata - utilizzando l'apposita modulistica definita dalla Conferenza unificata Stato - Regioni ai sensi dell'articolo 10 comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 - allo sportello unico di cui agli artt. 23 e ss. del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112 e del D.P.R. 20 ottobre 1998 n° 447.
2. L'istanza deve essere diretta al dirigente del servizio responsabile della struttura comunale preposta allo sportello unico - di seguito dirigente del servizio competente - il quale - entro 15 giorni dall'acquisizione al protocollo generale del comune - procede agli adempimenti di cui agli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e da notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza mediante affissione sull'albo pretorio per 10 giorni consecutivi.
3. La domanda deve essere corredata da:
 - a) relazione illustrativa contenente gli elementi idonei a consentire la valutazione della conformità dell'insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali;
 - b) pianta planimetrica dell'intervento con indicazione della destinazione d'uso dei locali, delle superfici di vendita e di quelle a parcheggio, delle aree libere, degli accessi e dei percorsi veicolari.
4. Qualora l'apertura, l'ampliamento o il trasferimento di una media struttura di vendita richieda il rilascio di titolo edilizio non subordinato ad autorizzazioni o nulla osta in materia di tutela paesistica, idrogeologica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico, occorre presentare una domanda contenente la richiesta del titolo edilizio necessario, corredata dalla documentazione prescritta dal vigente regolamento edilizio.
5. Sono fatte salve le disposizioni in materia di autocertificazioni e di dichiarazione sostitutive di atto di notorietà dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
6. Nel caso di documentazione incompleta o irregolare il responsabile del procedimento richiede le necessario integrazioni; tale richiesta interrompe il decorso del termine di cui al comma 8 del presente articolo il quale riprende a decorrere solo dopo l'acquisizione delle integrazioni richieste.
7. Quando, in sede di esame della domanda, il dirigente del servizio competente, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni od integrazioni, ravvisi la falsità di una delle autocertificazioni trasmette immediatamente gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
8. Decorsi 90 giorni dalla data dell'acquisizione della domanda di autorizzazione commerciale al protocollo generale del comune senza che sia stato emesso e prontamente comunicato il provvedimento di diniego, l'istanza s'intende accolta.

ART. 10
AUTORIZZAZIONE

1. Verificata la conformità dell'istanza alle disposizioni di legge ed ai parametri di insediabilità e localizzabilità elaborati dal Comune ai sensi dell'articolo 3 della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33, il dirigente del servizio competente - previa redazione da parte del responsabile del

procedimento di una relazione attestante la conformità ai suindicati parametri di insediabilità e localizzabilità - rilascia l'autorizzazione o comunica il diniego motivato. L'autorizzazione indica:

- a) la titolarità del provvedimento;
 - b) l'ubicazione specifica dell'esercizio e la superficie di vendita per settore merceologico;
 - c) per i centri commerciali, la superficie di vendita va indicata complessivamente con articolazioni per tipologie dimensionali e numero dei relativi esercizi;
 - d) la superficie dei parcheggi nonché anche le altre componenti delle superfici commerciali.
2. L'inosservanza di eventuali prescrizioni previste nell'autorizzazione comporta la sospensione dell'autorizzazione stessa sino al ripristino di quanto autorizzato.

ART. 11 AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI SUBORDINATE

1. Nelle ipotesi di istanze volte al conseguimento di autorizzazioni commerciali unitamente al rilascio di autorizzazioni o nulla osta, in materia di tutela paesistica, idrogeologica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico, il procedimento amministrativo ha inizio presso lo sportello unico.
2. Il dirigente del servizio competente può indire una conferenza di servizi invitando i rappresentanti delle amministrazioni competenti in materia di tutela paesistica, idrogeologica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico.
2. La conferenza di servizi si svolge con le modalità di cui agli articoli 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n° 241.

ART. 12 ATTIVAZIONE

1. Le medie strutture di vendita devono essere attivate - per almeno i due terzi della superficie autorizzata - entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
2. Nei casi di comprovata necessità, per ritardi comunque non imputabili al richiedente, il dirigente del servizio competente può concedere una sola proroga fino ad un massimo di sei mesi.
3. La richiesta di proroga deve essere presentata al dirigente del servizio competente nel termine perentorio di trenta giorni precedenti la data di scadenza del termine di attivazione.
4. In caso di mancata attivazione nei termini sopra fissati, il dirigente del servizio competente dispone la revoca dell'atto autorizzatorio.

ART. 13 TRASFERIMENTO

1. Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto alla sola comunicazione al Comune e comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione sempre che il subentrante possieda i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114.
2. La comunicazione di subingresso è presentata, pena la decadenza, entro sei mesi dalla morte del titolare o entro 30 giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.
3. In caso di morte del titolare l'autorizzazione è reintestata all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114.
4. Nel caso di rinuncia di uno o più eredi, essa deve risultare da atto scritto nelle forme prescritte dalla legge.
5. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi reintestataro dell'autorizzazione che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 entro sei mesi dalla reintestazione.

CAPO V - GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

ART. 14

DOMANDA PER L'APERTURA, L'AMPLIAMENTO O IL TRASFERIMENTO

1. La domanda per il rilascio di una autorizzazione commerciale per l'apertura, l'ampliamento o il trasferimento di una grande struttura di vendita deve essere presentata - utilizzando l'apposita modulistica definita dalla Conferenza unificata Stato - Regioni ai sensi dell'articolo 10 comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 - allo sportello unico di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 e del D.P.R. 20 ottobre 1998 n° 447.
2. L'istanza deve essere diretta al dirigente del servizio responsabile della struttura comunale preposta allo sportello unico - di seguito dirigente del servizio competente - il quale - entro 15 giorni dall'acquisizione al protocollo generale del Comune - procede agli adempimenti di cui all'articolo 12 comma 3 della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33 e agli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e da notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza mediante affissione sull'albo pretorio per 10 giorni consecutivi.
3. La domanda deve essere corredata dalla documentazione prescritta dall'articolo 12 comma 1 della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33 nonché da:
 - a) relazione tecnico - economica sull'iniziativa proposta, contenente le previsioni occupazionali per la nuova struttura e una valutazione dell'impatto sulla rete di vendita e, sulla viabilità nell'area di presunta attrazione, tenendo conto della popolazione residente e fluttuante;
 - b) studio della viabilità dell'area, corredata da un'analisi di dettaglio dei nodi, con verifica funzionale degli stessi per un'adeguata organizzazione delle intersezioni viarie e degli svincoli di immissione sulla rete stradale interessata in funzione della classe di appartenenza dei singoli tronchi, della capacità degli stessi e dei previsti livelli di servizio, ai sensi delle norme tecniche del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
 - c) simulazione dei prevedibili flussi generati attratti nelle ore di punta dalle strutture commerciali, al fine di verificare la compatibilità degli stessi con le densità veicolari ordinarie sulla viabilità esistente e l'efficacia delle soluzioni proposte.
4. Entro e non oltre 30 giorni dall'acquisizione dell'istanza al protocollo generale del Comune, il dirigente del servizio competente indice la conferenza di servizi prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 fissandone la data di svolgimento per un giorno non antecedente il trentesimo giorno successivo a quello d'indizione.
5. Qualora l'apertura, l'ampliamento o il trasferimento di una grande struttura di vendita richieda il rilascio di titolo edilizio non subordinato ad autorizzazioni o nulla osta in materia di tutela paesistica, idrogeologica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico, occorre altresì, presentare una domanda contenente la richiesta del titolo edilizio necessario, corredata dalla documentazione prescritta dal vigente regolamento edilizio.
6. Sono fatte salve le disposizioni in materia di autocertificazioni e di dichiarazione sostitutive di atto di notorietà dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
7. Nel caso di documentazione incompleta o irregolare il responsabile del procedimento richiede le necessarie integrazioni; tale richiesta interrompe il decorso del termine di cui al comma 4 del presente articolo il quale riprende a decorrere solo dopo l'acquisizione delle integrazioni richieste.
8. Quando, in sede di esame della domanda, il dirigente del servizio competente, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni od integrazioni, ravvisi la falsità di una delle autocertificazioni, trasmette immediatamente gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
9. Contestualmente all'indizione della conferenza di servizi, il dirigente del servizio competente trasmette a tutti i soggetti convocati copia della documentazione prodotta dal richiedente unitamente ad una propria relazione attestante la conformità ai parametri di insediabilità e localizzabilità elaborati dal Comune ai sensi dell'articolo 3 della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33.
10. Decorso 120 giorni dalla data dell'atto di convocazione della conferenza di servizi, la domanda s'intende accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.

ART. 15

CONFERENZA DI SERVIZI

1. La conferenza di servizi, all'inizio della prima seduta, assume - a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto - le determinazioni relative all'organizzazione dei lavori ed all'accertamento della legittimazione dei rappresentanti delle amministrazioni partecipanti.

2. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante, legittimato dagli organi – anche collegiali - istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di propria competenza.
3. Alla conferenza di servizi partecipano con diritto di voto un rappresentante della Regione Molise, uno della Provincia di Campobasso ed il dirigente del servizio competente del Comune di Montenero di Bisaccia; partecipano, inoltre, con funzioni consultive e senza diritto di voto i soggetti indicati dall'art. 12 comma 5 della Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33; le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario dipendente del Comune di Montenero di Bisaccia con qualifica non inferiore alla posizione C del CCNL comparto Regioni - Enti Locali - 31.03.1999.
4. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione che, regolarmente invitata, non vi abbia partecipato o vi abbia partecipato con un rappresentante privo della competenza ad esprimerne la volontà.
5. Le amministrazioni preposte alla tutela paesistica, idrogeologica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico - eventualmente invitate ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento si pronunciano in merito all'interesse da ciascuna tutelato.
6. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, il termine di cui all'art. 7 comma 10 del presente regolamento è sospeso sino alla ricezione degli elementi richiesti.
7. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato e non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza.
8. Per quanto non diversamente disciplinato dall'articolo 12 della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33, dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 e dal presente regolamento, la conferenza di servizi si svolge con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n° 241.

ART. 16 AUTORIZZAZIONE

1. Acquisite le determinazioni della conferenza di servizi, il dirigente del servizio competente rilascia contestualmente l'autorizzazione commerciale e l'eventuale titolo edilizio o comunica il diniego motivato entro i dieci giorni successivi.
2. L'autorizzazione indica:
 - a. la titolarità del provvedimento;
 - b. l'ubicazione specifica dell'esercizio e la superficie di vendita per settore merceologico;
 - c. per i centri commerciali la superficie di vendita va indicata complessivamente con articolazioni per tipologie dimensionali e numero dei relativi esercizi;
 - d. la superficie dei parcheggi nonché le altre componenti delle superfici commerciali.
3. L'inosservanza di eventuali prescrizioni previste nell'autorizzazione comporta la sospensione dell'autorizzazione stessa sino al ripristino di quanto autorizzato.

ART. 17 AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI SUBORDINATE

1. Nelle ipotesi di istanze volte al conseguimento di autorizzazioni commerciali unitamente al rilascio di autorizzazioni o nulla osta, in materia di tutela paesistica, idrogeologica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico, il procedimento amministrativo ha inizio presso lo sportello unico.
2. Il dirigente del servizio competente procede ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento invitando alla conferenza di servizi anche i rappresentanti delle amministrazioni competenti in materia di tutela paesistica, idrogeologica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico.

**ART. 18
ATTIVAZIONE**

1. Le grandi strutture di vendita devono essere attivate - per almeno i due terzi della superficie autorizzata entro due anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
2. Nei casi di comprovata necessità, per ritardi comunque non imputabili al richiedente, il dirigente del servizio competente può concedere una sola proroga fino ad un massimo di un anno.
3. La richiesta di proroga deve essere presentata al dirigente del servizio competente nel termine perentorio di sessanta giorni precedenti la data di scadenza del termine di attivazione.
4. In caso di mancata attivazione nei termini sopra fissati, il dirigente del servizio competente dispone la revoca dell'atto autorizzatorio.

**ART. 19
TRASFERIMENTO**

1. Il trasferimento della gestione e dello titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione, sempre che il subentrante possieda i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114.
2. La comunicazione di subingresso è presentata, pena la decadenza, entro sei mesi dalla morte del titolare o entro 30 giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.
3. In caso di morte del titolare l'autorizzazione è reintestata all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114.
4. Nel caso di rinuncia di uno o più eredi, essa deve risultare da atto scritto nelle forme prescritte dalla legge.
5. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi reintestatarî dell'autorizzazione che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 entro sei mesi dalla reintestazione.

CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

**ART. 20
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE**

1. Tutti gli esercizi di vendita già assentiti secondo le previgenti norme, aventi le caratteristiche indicate dall'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 sono qualificati medie strutture di vendita.
2. Tutti gli esercizi di vendita già assentiti secondo le previgenti norme, aventi le caratteristiche indicate dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 sono qualificate grandi strutture di vendita.
3. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti può affidare la gestione di uno di essi per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114, dandone immediata comunicazione al Comune.
4. Il titolare qualora non abbia provveduto a tale comunicazione, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2208 del codice civile.

**ART. 21
ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'apposizione del visto di legittimità dell'organo di controllo ai sensi e per gli effetti della legge 8 giugno 1990, n° 142 e dell'art. 17 commi 33 e ss. della legge 15 maggio 1997, n° 127.

PARTE SECONDA
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E LA
GESTIONE DEI POSTEGGI SU AREA PUBBLICA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 Oggetto del regolamento.....	4
Art. 2 Ambito di applicazione.....	4
Art. 3 Definizioni.....	4
Art. 4 Finalità del regolamento.....	4
Art. 5 Compiti degli uffici comunali.....	5
Art. 6 Esercizio dell'attività.....	5
Art. 7 Durata delle concessioni.....	5
CAPO II - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI MERCATO E FIERE	6
Art. 8 Individuazione aree mercatali.....	6
Art. 9 Individuazione aree fiere.....	6
Art. 10 Orario.....	6
Art. 11 Spostamento della giornata di mercato o fiera.....	6
CAPO III - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI MERCATO E FIERE	7
Art. 12 Superficie dei posteggi.....	7
Art. 13 Delimitazione dei posteggi.....	7
Art. 14 Posteggi riservati agli agricoltori.....	7
CAPO IV - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI - CANONE E TASSA DI POSTEGGIO	9
Art. 15 Autorizzazione commerciale - posteggio.....	9
Art. 16 Bando di assegnazione.....	9
Art. 17 Domanda di concessione.....	9
Art. 18 Formazione della graduatoria dei richiedenti.....	9
Art. 19 Assegnazione provvisoria di posteggio occasionalmente liberi o comunque non assegnati: operazioni di spunta.....	10
Art. 20 Validità della graduatoria.....	10
Art. 21 Assegnazione dei posteggi.....	10
Art. 22 Subingresso nella concessione del posteggio.....	10
Art. 23 Individuazione di posteggi non ricompresi in aree mercatali.....	10
Art. 24 Commercio in forma itinerante.....	11
Art. 25 Commercio di animali vivi.....	11
Art. 26 Posteggi su aree private.....	12
Art. 27 Posteggi in occasione di fiere o sagre o altre riunioni straordinarie.....	12
Art. 28 Posteggi su aree demaniali marittime.....	12
Art. 29 Commercio nelle stazioni e nelle autostrade.....	12
Art. 30 Canone di posteggio.....	12
Art. 31 Tassa occupazione di suolo pubblico.....	12
CAPO V - DISCIPLINA INTERNA DEI MERCATI	13
Art. 32 Norme in materia di funzionamento dei mercati.....	13
Art. 33 Modalità di occupazione dei posteggi.....	13
Art. 34 Norme di comportamento.....	13
Art. 35 Controllo igienico-sanitario.....	14

CAPO VI – SANZIONI	15
Art. 36 Sanzioni.....	15
Art. 37 Decadenza della concessione.....	15
Art. 38 Revoca della concessione.....	15
CAPO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	16
Art. 39 Pubblicità del regolamento.....	16
Art. 40 Entrata in vigore del presente regolamento.....	16

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto, esclusivamente, la disciplina della concessione e la gestione dei posteggi del mercato coperto, del mercato all'aperto quindicinale, delle fiere, delle feste e sagre o altre riunioni straordinarie.

2. Il detto mercato è riservato ai soli operatori regolarmente autorizzati ad esercitare l'attività commerciale su aree pubbliche.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento trova applicazione per le attività di cui sopra, conformemente alla disciplina prevista:

— dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, recante: "Riforma della disciplina, valida al settore del commercio", a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

— dalla legge Regione Molise 27 settembre 1999 n. 33.

ART. 3

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114; inoltre s'intendono:

- a) per posteggio non ricompreso in aree mercatali, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;
- b) per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti;
- c) per scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- d) per spunta, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- e) per spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

ART. 4

FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, libertà di impresa e la circolazione delle merci;
- c) la tutela del consumatore con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
- d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane e rurali e la promozione del territorio e delle risorse comunali;
- f) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

ART. 5
COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'amministrazione comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. Il Comando di Polizia Municipale, ha il compito della sorveglianza circa il corretto funzionamento di tutte le attività commerciali esercitate su aree pubbliche nonché circa il rispetto delle disposizioni di legge, di regolamento e delle prescrizioni esecutive impartite dal Servizio Commercio.
3. In particolare - oltre alle ordinarie funzioni di controllo e vigilanza - è compito della struttura di cui al comma precedente:
 - a) sovrintendere agli orari di inizio e fine occupazione nonché a quelli stabiliti per le contrattazioni ed alle operazioni di vendita;
 - b) verificare il corretto posizionamento dei banchi e dei relativi allestimenti da parte degli assegnatari;
 - c) provvedere all'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento annotando sugli appositi registri predisposti dal Servizio Commercio le relative presenze;
 - d) registrare le presenze degli operatori commerciali che siano comunque presenti nel mercato all'inizio delle operazioni di spunta.
4. Gli operatori commerciali su aree pubbliche potranno presentare istanze e osservazioni, in forma scritta e senza ulteriori formalità, al dirigente del Servizio Commercio o a quello del Corpo della Polizia Municipale per motivi inerenti le rispettive competenze in materia di commercio su aree pubbliche.
5. L'amministrazione comunale, previo bando pubblico, può affidare la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere nei modi di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n° 142.
6. Presso il competente ufficio sarà sempre disponibile una planimetria continuamente aggiornata dei posteggi esistenti nel territorio del comune.

ART. 6
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, ai sensi del comma 4 dell'art. 28 della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33.

ART. 7
DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni hanno validità decennale e sono rinnovabili a norma di legge. Nel caso l'area pubblica su cui esiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

CAPO II - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI MERCATO E FIERE – ORARI DI VENDITE

ART. 8 INDIVIDUAZIONE AREE MERCATALI

1. Nel territorio del Comune di Montenero di Bisaccia sono individuate le seguenti aree mercatali:
 - a) mercato all'aperto di via Madonna di Bisaccia, via Palermo e piazzale di via Palermo;
 - b) mercato coperto di via del Mercato.
2. Il mercato quindicinale all'aperto di via Madonna di Bisaccia, via Palermo e piazzale di via Palermo, si svolge nelle sole giornate del secondo e l'ultimo sabato di ogni mese; con mercato straordinario che si svolge il giorno 23 dicembre di ogni anno.
3. La periodicità del mercato coperto di via del Mercato è giornaliera con svolgimento dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle ore 14.00.
4. Nell'ambito di ciascun mercato i posteggi possono essere dislocati con determinazione del dirigente del servizio competente secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi; il dirigente responsabile del servizio può, altresì, modificare l'articolazione merceologica dei posteggi ricompresi nelle aree mercatali suindicate al fine della loro rivitalizzazione e del potenziamento dell'offerta ai consumatori.
5. Le modifiche di cui al comma precedente si riferiscono alla trasformazione dei posteggi riservati al settore merceologico alimentare in posteggi misti ovvero del settore non alimentare relativamente alla tipologia merceologica dei prodotti per la casa e per la persona.
6. Ulteriori aree mercatali possono essere istituite con deliberazione del Consiglio Comunale sentite le associazioni dei consumatori e degli esercenti il commercio maggiormente rappresentative in ambito provinciale.

ART. 9 INDIVIDUAZIONE AREE FIERE

1. Nel territorio del comune di Montenero di Bisaccia sono individuate le seguenti fiere da svolgersi in zona Piazza S. Paolo nei giorni:
 - a) Fiera di S. Giuseppe (18 marzo);
 - b) Fiera di Madonna di Bisaccia (15 maggio);
 - c) Fiera di S. Antonio (9 giugno);
 - d) Fiera di S. Paolo (28 giugno);
 - e) Fiera di S. Zenone (7 luglio);
 - f) Fiera di S. Matteo (18 settembre);
 - g) Fiera di S. Zenone (22 ottobre);
 - h) Fiera di S. Lucia (12 dicembre).

ART. 10 ORARI

1. Il Sindaco determina, con propria ordinanza, l'orario di vendita nel mercato, sulla base degli indirizzi in materia di orari stabiliti ai sensi dell'art. 28, comma 12 del D. Lgs. 114/98. e ss. dalla Legge Regione Molise 27 settembre 1999 n. 33.

ART. 11 SPOSTAMENTO DELLA GIORNATA DI FIERA O MERCATO

1. Potrà essere deliberato, per ragioni di pubblico interesse, lo spostamento della data di svolgimento della fiera o mercato in conformità agli indirizzi stabiliti dalla Legge Regione Molise 27 settembre 1999 n. 33.
2. Dello spostamento dovrà essere data notizia agli interessati mediante avviso da affiggere all'albo pretorio.

CAPO III – DELIMITAZIONE DELLE AREE DI MERCATO E FIERE

ART. 12 SUPERFICIE DEI POSTEGGI

1. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, può richiedere, se disponibile, un altro posteggio più adeguato, a sua scelta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

ART. 13 DELIMITAZIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi di ciascuna categoria di mercato di cui al precedente art. 8 saranno delimitati con le dimensioni contenute nei limiti di cui al seguente prospetto:

Mercato all'aperto di via della Madonna di Bisaccia, via Palermo e piazzale di via Palermo

Categoria	METRI LINEARI		Posteggio n.	Numero dei posteggi disponibili
	FRONTE	PROFONDITÀ		
A	12	4	8	1
B	10	4	5-6	2
C	8	4	Restanti	39
TOTALE				41

come meglio indicato nella allegata planimetria (A).

Fiera all'aperto di zona piazza S. Paolo

Categoria	METRI LINEARI		Posteggi n.	Numero dei posteggi disponibili
	FRONTE	PROFONDITÀ		
A	12	4	--	--
B	10	4	--	--
C	8	4	Tutti	73
TOTALE				73

come meglio indicato nella allegata planimetria (B).

ART. 14 POSTEGGI RISERVATI AGLI AGRICOLTORI

1. I produttori agricoli dovranno essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Sindaco del Comune in cui sono ubicati i terreni coltivati, con specificazione delle dimensioni, dei riferimenti catastali e delle coltivazioni in atto.
2. Le autorizzazioni ai produttori agricoli vengono rilasciate secondo le modalità previste dalla legge 59/63 e successive modifiche ed integrazioni, dando priorità:
 - a) ai giovani coltivatori con età inferiore ai 40 anni ed iscritti all'INPS e alla Camera di Commercio competente per territorio;
 - b) anzianità d'iscrizione alla gestione speciale coltivatori diretti dell'INPS;
 - c) pensionati Coltivatori Diretti che continuano l'attività di produttori agricoli;
 - d) produttori agricoli iscritti solo alla Camera di Commercio.
3. Qualora il produttore agricolo ponga in vendita prodotti non ottenuti direttamente dal proprio fondo, fermo restando le vigenti disposizioni di legge, decade dal diritto di usufruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti.
4. E' consentita in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

- a) decennale, con validità estesa all'anno solare;
 - b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.
5. Le disposizioni in materia di registrazione delle presenze nelle operazioni di spunta, non si applicano ai produttori agricoli, se hanno subito danni da avversità atmosferiche, siccità, incendi, nonché per assenza per mancanza di produzione, malattia, gravidanza, servizio militare.

CAPO IV - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI - CANONE E TASSA DI POSTEGGIO

ART. 15

AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE - POSTEGGIO

1. Il rilascio dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 114/98, dà diritto ad ottenere la concessione del posteggio; quello indicato nella domanda, se disponibile, o, in mancanza, di altro il più possibile simile. Il posteggio deve essere indicato nell'autorizzazione.
2. Le autorizzazioni comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante posteggio prive dell'indicazione del posteggio non sono valide.
3. Chi sia già titolare di autorizzazione e intenda ottenere altri posteggi in altri mercati, deve chiedere l'autorizzazione corrispondente.

ART. 16

BANDO DI ASSEGNAZIONE

1. I Comuni entro il 15 gennaio di ogni anno, pubblicano l'elenco dei posteggi liberi e concedibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, per l'intero anno solare.
2. Entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno, gli interessati inoltrano le istanze di autorizzazione di cui al comma 3 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/1998. Non sono ritenute ammissibili le istanze fatte pervenire prima del 16 gennaio.
3. L'assegnazione dei posteggi ha luogo sulla base di apposito bando da pubblicarsi all'albo pretorio del Comune, almeno 30 giorni prima della formazione della graduatoria.
4. Il bando dovrà indicare, fra l'altro:
 - a) Gli elementi di identificazione del mercato;
 - b) Il numero dei posteggi riservati agli agricoltori;
 - c) I criteri per la formazione della graduatoria di cui ai successivi articoli di questo capo.
5. La concessione del posteggio ha una durata di anni 10 e può essere rinnovata.

ART. 17

DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche che intendono ottenere posteggi devono farne domanda al Sindaco tramite raccomandata da inviare all'ufficio comunale competente, utilizzando esclusivamente moduli appositamente forniti dall'Ufficio del commercio.

ART. 18

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI RICHIEDENTI

1. Il competente ufficio comunale, appena scaduto il termine per la presentazione delle domande, formerà una graduatoria sulla scorta nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - a) trasferimento, da parte del titolare, dell'attività nell'ambito del mercato;
 - b) maggiore numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato;
 - c) maggior numero di presenze di spunta maturate nell'ambito del mercato;
 - d) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dall'iscrizione al registro delle imprese;
 - e) certificata invalidità costituente titolo per l'assunzione obbligatoria ai sensi delle vigenti disposizioni sulle categorie protette.
2. In caso di parità, l'assegnazione seguirà l'ordine di presentazione delle domande. In tutti i casi in cui le domande risulteranno presentate nella stessa giornata, l'ordine di precedenza è stabilito mediante sorteggio.
3. Le medesime regole si applicheranno per gli operatori di cui al precedente art. 14.
4. Gli estremi di concessione del posteggio saranno riportati sull'autorizzazione al commercio.

ART. 19

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNATI: OPERAZIONI DI SPUNTA

1. L'operatore commerciale assegnatario di posteggio, fatti salvi i casi descritti dall'art. 34 comma 6 del presente regolamento, è tenuto ad essere presente nel mercato/fiera entro le ore 8:00 ed a permanervi per tutta la durata del mercato/fiera. In caso contrario l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti e perderà il diritto al posteggio per tutta la giornata.
2. Tale posteggio viene assegnato provvisoriamente a chi è presente nel mercato/fiera entro le ore 8:00 e sia legittimato ad esercitare il commercio su aree pubbliche e non sia titolare di altro posteggio nel mercato/fiera medesimo seguendo nell'ordine i seguenti criteri:
 - a) maggior numero di presenze nel mercato;
 - b) maggiore anzianità d'iscrizione nel registro imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n° 580 per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.
3. Non si procede all'assegnazione provvisoria quando l'area in concessione sia costituita da un box o chiosco - locale, o su di essa si trovino strutture od attrezzature di proprietà del titolare della concessione fissate stabilmente al suolo.

ART. 20

VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

1. Le graduatorie di cui al precedente art. 18 hanno validità permanente e saranno aggiornate d'ufficio sia per quanto riguarda le cancellazioni per qualsiasi causa che per le nuove domande di iscrizione.
2. Le graduatorie di cui al precedente art. 18, nonché le successive variazioni, saranno pubblicate all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
3. Contro le medesime gli interessati potranno proporre ricorso alla Giunta comunale che deciderà entro i 15 giorni successivi.
4. Con la stessa deliberazione dovrà essere eventualmente formata la nuova graduatoria.
5. La citata deliberazione, sarà notificata sia al ricorrente che a quanti venissero ad assumere, nella nuova graduatoria, un diverso ordine.

ART. 21

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. In esecuzione della graduatoria di cui al precedente art. 18, gli interessati saranno convocati, con almeno sette giorni di preavviso, nell'Ufficio comunale per la scelta del posteggio. Non aderendo alla richiesta in termini, il Sindaco, dopo essersi accertato della effettiva e puntuale convocazione e che l'interessato non ha giustificato la non adesione, assegnerà il posteggio non ancora richiesto dai presunti interessati lo stesso settore.

ART. 22

SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Nelle ipotesi di subingresso, il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa.
2. La concessione del posteggio a favore del subentrante decade nel caso egli non consegua l'autorizzazione commerciale entro sei mesi dalla data dell'atto tra vivi o dalla morte.

ART. 23

INDIVIDUAZIONE DI POSTEGGI NON RICOMPRESI IN AREE MERCATALI

1. Nel territorio del comune di Montenero di Bisaccia sono individuati i seguenti posteggi non ricompresi in aree mercatali:
 - a) Centro abitato - zona centrale, 8 posti disponibili in:
 - n. 2 posti in via Frentana (sotto il Belvedere), m. 5x2 (settore alimentare e non);

- n. 2 posti in Piazza della Libertà, m. 5x2 (settore alimentare e non);
 - n. 1 posto in via Massangioli, m. 5x2 (settore alimentare e non);
 - n. 1 posto in via Valentina (presso scuola media), m. 5x2 (settore alimentare e non);
 - n. 1 posto in via Argentieri (inizio via), m. 5x2 (settore alimentare e non);
 - n. 1 posto crocevia via Carabba – viale dei Borghi, m. 5x2 (settore alimentare e non).
- b) Centro abitato – zona piazza S. Paolo, n° 2 posti disponibili in:
- n. 2 posti in Piazza S. Paolo, m. 5x2 (settore alimentare e non).
2. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'ufficio tecnico provvede a definire una rappresentazione cartografica dei posteggi di cui al comma precedente con l'indicazione della relativa ampiezza, localizzazione ed articolazione merceologica.
 3. In relazione ai posteggi suindicati le concessioni stabiliscono le modalità ed il contenuto tipologico dell'attività di commercializzazione in essere.
 4. È facoltà del Consiglio Comunale istituire ulteriori posteggi per lo svolgimento di attività commerciali su suolo pubblico all'interno di strutture turistiche, sportive, d'intrattenimento e svago ovvero in aree soggette a trasformazione o riqualificazione urbanistico ambientale che siano coerenti con la destinazione delle strutture e delle aree medesime.
 5. Il dirigente della Ripartizione Urbanistica individua, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i requisiti minimi di decoro ed arredo urbano che le strutture o le attrezzature fissate stabilmente al suolo debbono possedere.
 6. Nel caso in cui nelle strutture od altre attrezzature fissate stabilmente al suolo venga esercitata la vendita di prodotti del settore merceologico alimentare, tali manufatti devono soddisfare comunque i requisiti minimi di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Ministro della Sanità 2 marzo 2000 pubblicata sulla G.U.R.I. - Serie generale - n° 56 del 08.03.2000 avente ad oggetto "Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
 7. L'assegnazione dei posteggi di cui ai commi precedenti avviene tramite bando comunale nel rispetto delle norme commerciali ed urbanistiche.

ART. 24

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. La domanda di autorizzazione ai sensi del comma 4 dell'art. 28 del D. Lgs 114/1998 deve essere presentata all'ufficio del Comune di residenza ovvero dove ha la sede legale la società.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto - nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 28 comma 1 della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33 - con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa e a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. Gli operatori esercenti il commercio in forma itinerante e gli agricoltori, i quali esercitano la vendita dei propri prodotti con la stessa modalità, non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere fatte in punti che distino fra di loro almeno cinquecento metri.
5. È fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 100 m.
6. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dal Sindaco.

ART. 25

COMMERCIO DI ANIMALI VIVI

1. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

ART. 26
POSTEGGI SU AREE PRIVATE

1. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune, gratuitamente, un'area privata, attrezzata o meno, coperta a scoperta, i soggetti stessi hanno titolo qualora richiesto che sia loro assegnato n. 1 posteggio sull'area offerta.

ART. 27
POSTEGGI IN OCCASIONI DI FIERE O SAGRE O ALTRE RIUNIONI STRAORDINARIE

1. In occasione di fiere o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il Sindaco può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi sia iscritto nel registro e nei limiti dei posteggi appositamente previsti.

ART. 28
POSTEGGI SU AREE DEMANIALI MARITTIME

1. L'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime, sulla base delle modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette dalle stesse stabilite, ai sensi dell'art. 28, comma 9 del D. Lgs. 114/98.

ART. 29
COMMERCIO NELLE STAZIONI E NELLE AUTOSTRADE

1. Per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nelle stazioni e nelle autostrade è necessario il permesso del soggetto proprietario o gestore, ai sensi dell'art. 28, comma 10 del D. Lgs. 114/98.

ART. 30
CANONE DI POSTEGGIO

1. Il canone per la concessione di posteggio è deliberato dal Consiglio comunale, in conformità agli indirizzi emanati dalla Regione.
2. Il canone sarà distinto in relazione alle concessioni pluriennali ed alle concessioni temporanee. Per le prime il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente entro il 31 dicembre dell'anno precedente, per le seconde, al momento della concessione.

ART. 31
TASSA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Per le occupazioni di suolo pubblico dovrà essere corrisposta la relativa tassa, secondo le tariffe stabilite ai sensi dell'art. 45, comma 5 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Le tariffe, di cui ai precedenti commi, sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici spettacoli e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46.

CAPO V – DISCIPLINA INTERNA DEI MERCATI

ART. 32

NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno.
2. In tal caso l'amministrazione Comunale può prevedere specifiche priorità per i consorzi costituiti ai sensi degli artt. 2602 e ss. C.C. cui facciano parte i concessionari di posteggio che esercitano l'attività sul mercato.
3. Gli orari di attività dei mercati comunali sono determinati con provvedimento del Sindaco ai sensi dell'art. 36 comma 3 della legge 8 giugno 1990, n° 142.
4. I titolari di posteggio possono iniziare ad allestire le attrezzature 60 minuti prima dell'orario stabilito per l'inizio delle contrattazioni le stesse devono essere rimosse entro 90 minuti dopo l'orario fissato per la cessazione delle operazioni di vendita.

ART. 33

MODALITA' DI OCCUPAZIONE DEI POSTEGGI

1. Nell'ambito dei posteggi concessi, agli assegnatari è consentita l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e vendita dei prodotti, compreso il proprio automezzo di lavoro, e sempreché siano direttamente pertinenti al settore merceologico in cui operano.
2. Il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad una altezza di almeno 50 cm. dal suolo e non devono sporgere oltre i limiti del posteggio.
3. Per le calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura, arredamenti e animali da cortile è consentita l'esposizione a terra.
4. L'eventuale copertura del banco deve avere un'altezza di almeno metri 2,10 dal suolo ed essere collocata in modo da lasciare libero e agevole il passaggio, da non costituire pericolo o molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi.
5. Nel posteggi è consentita la sosta degli autoveicoli purché rientrino entro i limiti del posteggio assegnato.
6. È sempre vietata anche la semplice temporanea esposizione della merce fuori dell'area di posteggio assegnata.
7. Non è permesso occupare passi carrabili ed ostruire ingressi di abitazione o negozi ed in ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento.
8. Qualora in situazioni particolari si rendano temporaneamente indisponibili le aree pubbliche in cui ordinariamente si svolgono i mercati, il dirigente responsabile del servizio procederà ad individuare aree alternative per consentire lo svolgimento dell'attività agli operatori interessati senza modificarne il numero, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

ART. 34

NORME DI COMPORTAMENTO

1. È vietata disturbare con grida e schiamazzi e importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.
2. Nel mercato è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni, fatta eccezione per i venditori di dischi, musicassette, radio, strumenti e articoli musicali che non devono comunque recare disturbo alle attività limitrofe.
3. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
5. I titolari delle concessioni esistenti alla data di approvazione del presente atto conservano il diritto di continuare l'attività di vendita nel posteggio assegnato.
6. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente agli effetti di legge.

ART. 35
CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche; tali modalità ed attrezzature sono stabilite dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.
3. Qualora l'attività di cui al comma 2 sia esercitata mediante veicoli, essi debbono avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.
4. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3.
5. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso di posteggio, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvo che nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3.
6. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante è vietato, salvo che sia effettuato con i veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3 e secondo i criteri previsti con apposita ordinanza dal Ministero della sanità.

CAPO VI – SANZIONI

ART. 36 SANZIONI

1. Le violazioni delle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D. Lgs. 114/98.
2. In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

ART. 37 DECADENZA DALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Il mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiore a 4 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, comporta la decadenza dalla concessione del posteggio. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dal responsabile dell'ufficio Commercio.

ART. 38 REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Il Sindaco può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.
2. Qualora sia revocata la concessione del posteggio per i motivi di cui al comma 1, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, di superficie non inferiore a quello eliminato e localizzato, possibilmente, in conformità alle scelte dell'operatore.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 39 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 40 ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co.).

PARTE TERZA
PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE MEDIE E GRANDI
STRUTTURE DI VENDITA DELLE ATTIVITÀ
COMMERCIALI SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA

INDICE

Localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita.....	3
Dotazione di parcheggi pertinenziali per la clientela.....	4
Dotazione di area di sosta e di movimentazione dei veicoli adibiti al rifornimento delle merci, ad uso esclusivo dell'esercizio commerciale.....	6
Dotazione di spazi destinati ad attività collettive e/o a verde pubblico.....	6
Criteri di realizzazione dei raccordi viari.....	7

LOCALIZZAZIONE DELLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Nel territorio del comune di Montenero di Bisaccia è consentita la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita - così come definite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 - secondo la tabella seguente:

Zona urbanistica Articolo 2 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n° 1444	EV	MSV	GSV ¹
Zona A (Centri e nuclei storici)	ammissibili		
Zona B (Residenziali e di Completamento)	ammissibili	ammissibili fino a 500 mq di S.V.	
Zona C (Residenziali di espansione)	ammissibili	ammissibili fino a 800 mq di S.V.	
Zona D (Produttive)	ammissibili	ammissibili	ammissibili
Zona E (Agricole)	ammissibili		
Zona F (Attrezzature ed impianti di interesse generale)	ammissibili	ammissibili fino a 1.500 mq di S.V. ²	ammissibili

Legenda: SV = superficie di vendita; EV = esercizi di vicinato (sino a 150 mq.); MSV = media struttura di vendita (da 151 mq. sino a 1.500 mq.); GSV = grande struttura di vendita (oltre 1.500 mq.).

Le sottoriportate zone urbanistiche sono quelle di cui all'art. 2 del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n° 1444; esse corrispondono alle zone del vigente PRG, secondo la tabella seguente:

Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n°1444
Zona A (Centri e nuclei storici)
Zona B (Residenziali di completamento)
Zona C (Residenziali di espansione)
Zona D (Produttive)
Zona E (Agricole)
Zona F (Attrezzature ed impianti di interesse generale)

Ogni operazione di trasformazione fisica del territorio ovvero delle strutture edilizie deve avvenire nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche del P.R.G. vigente conformemente alle dotazioni volumetriche previste, nei limiti di altezza e distanza tra fabbricati consentiti nonché nei limiti di densità edilizia ammessi e nell'osservanza dei rapporti massimi tra spazi riservati agli insediamenti residenziali e spazi riservati ad altre destinazioni.

Nelle zone urbanisticamente omogenee ove non sono previste dal P.R.G. attività di tipo commerciale sono ammissibili solo quelle a servizio delle strutture con funzioni specifiche; all'interno di tali strutture possono trovare collocazione attività commerciali di superficie complessiva edificata non superiore a quella della struttura principale e, comunque, non superiore a 150 mq. (comprensiva di superficie di vendita e servizi).

¹ MSV e GSV possono essere localizzate, ove non espressamente previste dal presente regolamento, facendo riferimento al D.P.R. 447/98.

² Possono essere localizzate MSV (con una superficie di vendita comunque non superiore a 1.500 mq) solo in spazi pubblici e/o di uso pubblico di interesse comprensoriale e appositamente individuati dagli strumenti urbanistici vigenti.

DOTAZIONE DI PARCHEGGI PERTINENZIALI PER LA CLIENTELA

Le Medie Strutture di Vendita - di seguito MSV - e le Grandi Strutture di Vendita - di seguito GSV - devono osservare valori minimi di dotazione di parcheggi pertinenziali riservati alla clientela³.

I parcheggi pertinenziali riservati alla clientela devono essere localizzati in aree contigue alla struttura di vendita, ovvero ad essa collegate con un percorso pedonale senza barriere architettoniche e senza interferenze con la viabilità esterna veicolare.

I valori di soglia sono differenziati in funzione di:

1. Settore merceologico della struttura di vendita, distinguendo:
 - A. alimentare
 - B. non alimentare

2. Caratteristiche dimensionali della struttura di vendita, definite in funzione della superficie di vendita (SV) distinta in 6 fasce:
 - A. da 151 a 300 mq;
 - B. da 301 a 500 mq;
 - C. da 501 sino a 800 mq;
 - D. da 801 a 1200 mq;
 - E. da 1201 a 1500 mq;
 - F. oltre 1500 mq.

3. Regime urbanistico dell'area di insediamento della struttura di vendita, distinguendo ai sensi del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, le zone omogenee:
 - A. (Centri e nuclei storici);
 - B. (Residenziali di completamento);
 - C. (Residenziali di espansione);
 - D. (Produttive);
 - E. (Agricole);
 - F. (Attrezzature ed impianti di interesse generale).

³ Per gli esercizi di vicinato - di seguito EV - non sono, invece, richiesti Standard minimi di parcheggi, tuttavia nei casi di nuove costruzioni occorre il rispetto degli *standard* di cui all'art. 5 comma 1 - p. n° 2 del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n° 1444. Di conseguenza per ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento - di seguito SLP - deve corrispondere la quantità minima - escluse le sedi viarie - di 40 mq. di spazi destinati a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n° 765).

Nelle tabelle 1 e 2 sono riportate, per ciascuno degli incroci possibili tra le classificazioni sopra specificate (settore merceologico, fascia di superficie di vendita, regime urbanistico dell'area), le relazioni che identificano le dotazioni minime di posti auto e di superficie dell'area destinata a parcheggio.

Tabella 1

Posti auto e superficie di parcheggio minimi richiesti in base alla superficie di vendita SV

Esercizi alimentari e misti	da 151 a 300 mq	da 301 a 500 mq	da 501 a 800 mq	da 801 a 1200 mq	da 1201 a 1500 mq	oltre 1500 mq
Zona A						
Zona B	5 120mq	10 250 mq				
Zona C	5 120 mq	10 250 mq	25 500 mq			
Zona D	5 120 mq	10 250 mq	25 500 mq	50 750 mq	80 1500 mq	100 + 1posto ogni 50 mq in + SP = 2SV
Zona E						
Zona F	5 120 mq	10 250 mq	25 500 mq	50 750 mq	80 1500 mq	100 + 1posto ogni 50 mq in + SP = 2SV

Tabella 2

Posti auto e superficie di parcheggio minimi richiesti in base alla superficie di vendita SV

Esercizi non alimentari	da 151 a 300 mq	da 151 a 500 mq	da 501 a 800 mq	da 801 a 1200 mq	da 1201 a 1500 mq	oltre 1500 mq
Zona A						
Zona B	5 120mq	10 250 mq				
Zona C	5 120mq	10 250 mq	15 500 mq			
Zona D	5 120mq	10 250 mq	15 500 mq	20 750 mq	30 1000 mq	40 + 1 ogni 100 mq di SV in più SP = SV
Zona E						
Zona F	5 120mq	10 250 mq	15 500 mq	20 750 mq	30 1000 mq	40 + 1 ogni 100 mq di SV in più SP = SV

L'autorizzazione per l'apertura, il trasferimento di sede o l'ampliamento della superficie di vendita di una struttura di vendita o di modifica del settore merceologico, è subordinata al rispetto dei limiti, ossia delle indicazioni riportate nelle tabelle precedenti.

In particolare - per quanto attiene agli adempimenti di superficie di vendita - i parametri riferiti alle quote di parcheggio si applicano per l'intero esercizio e il calcolo va effettuato rimodulando i parametri sulla superficie complessiva comprensiva degli ampliamenti.

Restano esclusi da tale disposizione gli ampliamenti di superficie di vendita - relativi alle sole medie strutture di vendita - non superiori al 20% di quella originaria: tali ampliamenti - che possono essere concessi una sola volta - non danno luogo alla rimodulazione dei limiti previsti dal presente provvedimento.

DOTAZIONE DI AREA DI SOSTA E DI MOVIMENTAZIONE DEI VEICOLI ADIBITI AL RIFORNIMENTO DELLE MERCI, AD USO ESCLUSIVO DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE

Al fine di minimizzare le interferenze con la circolazione, ogni MSV o GSV deve essere dotata di area di sosta e movimentazione dei veicoli adibiti al rifornimento delle merci - di seguito SP_{mov} .

Al fine del calcolo di SP_{mov} va osservata la seguente relazione:

$$SP_{mov} = 0,20 \times SV \text{ (superficie di vendita)}$$

Tale relazione ha, tuttavia, carattere indicativo ed eventuali altre soluzioni tecniche possono essere valutate nella fase dell'istruttoria del progetto edilizio: in tal caso il responsabile del procedimento attesta - con propria relazione - la congruità delle soluzioni proposte.

Di norma SP_{mov} deve essere contigua all'esercizio commerciale ed essere adibita ad uso esclusivo per la sosta e movimentazione dei veicoli adibiti al rifornimento dell'esercizio commerciale.

L'accesso all'area di sosta e movimentazione dei veicoli adibiti al rifornimento delle merci dalla viabilità pubblica deve essere idoneo alla manovra dei veicoli adibiti al trasporto delle merci.

Per esercizi con SV di oltre 1.501 mq. è richiesta la separazione degli accessi veicolari al parcheggio riservato alla clientela ed all'area di sosta e movimentazione dei veicoli commerciali.

Per gli esercizi con SV di oltre 800 mq. è consentito l'utilizzo (a fini della sosta e movimentazione dei veicoli adibiti al rifornimento delle merci) dell'area destinata a parcheggio pertinenziale per la clientela.

Restano esclusi da tale disposizione gli ampliamenti di superficie di vendita - relativi alle sole medie strutture di vendita - non superiori al 20% di quella originaria: tali ampliamenti - che possono essere concessi una sola volta - non danno luogo alla rimodulazione degli *standard* previsti dal presente provvedimento.

DOTAZIONE DI SPAZI DESTINATI AD ATTIVITÀ COLLETTIVE E/O A VERDE PUBBLICO

Nelle zone C, D, F ogni MSV e GSV deve dotarsi di spazi minimi riservati ad attività collettive e/o a verde pubblico secondo la seguente relazione⁴:

$$SVP = 0,10 \times SV$$

La sistemazione ambientale delle aree verdi deve prioritariamente avvenire con specie locali; occorre, inoltre, un'adeguata presenza di panchine e spazi per la sosta dei pedoni nonché di attrezzature per il gioco dei bambini. La parte residuale deve avere una sistemazione a prato con andamento non pianeggiante (dune prative con arbusti) ovvero deve prevedere la presenza di verde alberato.

Le superfici carrabili e quelle pavimentate in genere devono essere limitate a quelle strettamente necessarie per disimpegnare gli accessi per gli approvvigionamenti e il parcheggio degli utenti e dei dipendenti.

Al rispetto dei criteri suindicati è subordinata l'autorizzazione per l'apertura, il trasferimento di sede o l'ampliamento della superficie di vendita di una struttura di vendita o di modifica del settore merceologico.

Restano esclusi da tale disposizione gli ampliamenti di superficie di vendita - relativi alle sole medie strutture di vendita - non superiori al 20% di quella originaria: tali ampliamenti - che possono essere concessi una sola volta.

⁴ Gli spazi minimi riportati si riferiscono ad attività commerciali all'interno di edifici già realizzati, nei casi di nuove costruzioni occorre invece il rispetto degli standard di cui all'art. 5 comma 1 - p. n° 2 del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n°1444.. Di conseguenza per ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento - di seguito SLP - deve corrispondere la quantità minima - escluse le sedi viarie - di 40 mq. di spazi destinati a verde pubblico e/o ad attività collettive.

CRITERI DI REALIZZAZIONE DEI RACCORDI VIARI

Medie strutture di vendita:

- a) il percorso di accesso al parcheggio deve essere segnalato con chiarezza dalla viabilità principale; nello specifico la segnaletica stradale e quella di orientamento devono integrarsi in modo da consentire l'immediata e univoca identificazione del percorso di accesso veicolare al parcheggio;
- b) il raccordo fra parcheggio e viabilità deve essere preferibilmente costituito da almeno due varchi a senso unico, separati, opportunamente distanziati e indipendenti tra loro; in particolare l'entrata e l'uscita devono essere tra loro distanti, anche quando insistono sullo stesso tratto viario.

Grandi strutture di vendita:

- a) devono essere garantite tutte le condizioni previste per le medie strutture di vendita;
- b) il raccordo fra il parcheggio destinato ai clienti e la viabilità pubblica o comunque di accesso, deve essere indipendente e separato da ogni altro accesso, in particolare il raccordo deve essere indipendente da eventuali collegamenti fra viabilità pubblica, aree carico - scarico merci e accessi riservati ai pedoni;
- c) deve essere determinato il flusso veicolare di picco il cui calcolo è effettuato sul numero massimo di presenze consentite dalle norme di sicurezza, ridotto delle quote di utenti prevedibili non motorizzati considerando n tempo medio di permanenza, sulla base di dati recenti, rilevati in analoghe strutture esistenti;
- d) i collegamenti dei parcheggi con la viabilità pubblica devono essere previsti, per entrambi i sensi di marcia, almeno nella misura di uno ogni 10.000 mq. di superficie di parcheggio;
- e) tra le corsie di accesso e uscita dalla viabilità pubblica ai parcheggi non devono esservi interferenze che comportino l'attraversamento dei flussi di traffico.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 29.09.2000 con atto n. 39;
 - - è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 04/10/2000 al 19/10/2000;
- con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;
- è stato pubblicato sul sito pubblico accessibile per via telematica così come prescritto dall'art. 14, comma 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.
 - è in vigore il giorno: 17.10.2000.